



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

*di concerto con*

*il Capo del Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto*

- VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
- VISTO il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, di attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
- VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 1 febbraio 2013, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, di concerto con il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, di nomina e modifica della Commissione per attività di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo per la valutazione di conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e supervisione del servizio di controllo interno prevista al comma 3 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 18 giugno 2015, concernente il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive modifiche ed integrazioni in alternativa alle modalità ivi previste;
- VISTO l'art. 4 del D.M. 21 dicembre 2017, n. 585, concernente omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose;
- VISTO il regolamento 2008/765 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTO l'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni volte ad assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 2008/765 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, che designa "ACCREDIA" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

*di concerto con*

*il Capo del Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto*

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 3 settembre 2013 concernente le procedure per la designazione e la vigilanza degli Organismi Notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78;
- VISTA la Direttiva 2022/1999 del 19/10/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;
- VISTA la sottoscrizione della convenzione tra l'Ente Unico Nazionale di accreditamento ACCREDIA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 1957 del 05.04.2023;
- VISTO il decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che prevede il cambio di denominazione del ministero da "Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" in "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. n. 10138 del 28.03.2019 di autorizzazione della società ECO – European Certifyng Organization S.p.A. con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA), per l'effettuazione delle attività concernenti il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili, costruite ed approvate secondo il decreto ministeriale 12 settembre 1925, come previsto dal decreto 18 giugno 2015;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale prot. n. 220 del 03.11.2020 di rinnovo dell'autorizzazione della società ECO – European Certifyng Organization S.p.A. con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA), per l'effettuazione delle attività concernenti il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili, costruite ed approvate secondo il decreto ministeriale 12 settembre 1925, come previsto dal decreto 18 giugno 2015;
- VISTA la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della società ECO – European Certifyng Organization S.p.A. con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA), prot. n. 23922 del 04.09.2024;
- VISTO il Certificato di accreditamento di conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012 secondo le previsioni di un Organismo di ispezione di tipo A, n. 0078ISP Rev. 002 del 24.07.2024, rilasciato dall'Ente unico di accreditamento nazionale ACCREDIA della società ECO – European Certifyng Organization S.p.A. con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA), con scadenza il 24.10.2028;
- VISTO il verbale della Commissione per le attività previste dal comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, prot. n. 34451 del 05.12.2024, con il quale si è ritenuto



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

*di concerto con*

*il Capo del Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto*

che la società ECO – European Certifyng Organization S.p.A. dispone dei requisiti per poter rilasciare certificazioni di conformità in materia di attrezzature a pressione trasportabili;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del 30.10.2024, n. 230, con il quale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 12 giugno 2012, n. 78, è stata rinnovata la designazione rilasciata ad ECO – European Certifyng Organization S.p.A., con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA) con scadenza il 24.10.2028;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere a rinnovare l'autorizzazione ad ECO – European Certifyng Organization S.p.A., con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA), per l'effettuazione delle attività concernenti il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili, costruite ed approvate secondo il decreto ministeriale 12 settembre 1925, come previsto dal decreto 18 giugno 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, con il quale la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, Dirigente generale nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è stata nominata Capo del Dipartimento dei trasporti e della navigazione del medesimo Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, con il quale il dott. Enrico Maria Pujia, Dirigente generale nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato nominato Capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto del medesimo Ministero;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

*(Attività di Certificazione)*

1. La società ECO – European Certifyng Organization S.p.A., con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA), con sede in via Mengolina 33 – 48018 Faenza (RA), è confermata per l'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale 18 giugno 2015 citato in premessa, fino al 24.10.2028, periodo di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

*di concerto con*

*il Capo del Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto*

2. Entro i sei mesi precedenti la data di scadenza di validità della notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 dovrà essere inoltrata richiesta di conferma dell'autorizzazione.
3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'Organismo, per un periodo non inferiore alla validità delle certificazioni emesse e comunque non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

### **Art. 2**

*(Adempimenti)*

1. L'Organismo deve curare il mantenimento della struttura, dell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse strumentali, nel rispetto dei requisiti individuati nella documentazione presentata. È fatta salva la possibilità di modificare elementi o procedure, previa approvazione da parte del Dipartimento per i trasporti e la navigazione e conferma di validità del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 rilasciato da ACCREDIA.
2. Ove, nel corso dell'attività di certificazione, sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Organismo abbia proceduto in maniera difforme alle vigenti disposizioni in materia, quest'ultima incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o, quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate e gravi violazioni.
3. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'Organismo abbia perso i requisiti per la notifica ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.
4. In caso di sospensione o revoca da parte di ACCREDIA del certificato di accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, l'Organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Dipartimento per i trasporti e la navigazione.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 e le disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Il Capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

*di concerto con*

*il Capo del Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto*

### **Art. 3**

*(Vigilanza)*

1. L'Organismo deve comunicare, entro il termine di 15 giorni lavorativi, al Dipartimento per i trasporti e la navigazione quanto segue:
  - a. ogni rifiuto o limitazione connessi con il rilascio delle certificazioni relative al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni della presente autorizzazione;
  - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbia ricevuto dalle autorità di vigilanza;
2. L'Organismo deve inviare, entro il mese di febbraio di ciascun anno di validità della presente autorizzazione, al Dipartimento per i trasporti e la navigazione una relazione annuale circa l'attività svolta nell'anno precedente, suddivisa per tipologia di attrezzature a pressione trasportabili ispezionate.
3. L'Organismo è obbligato alla corresponsione delle tariffe da stabilirsi ai sensi del comma 4 art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 35.

Del presente decreto è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LE  
INFRASTRUTTURE E LE RETI DI  
TRASPORTO

*Dott. Enrico Maria Pujia*

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI  
E LA NAVIGAZIONE

*Dott.ssa Maria Teresa Di Matteo*